



COMUNE DI OLBIA

Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia – Tempio
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Gestione del Territorio, Portualità e Demanio

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ PER LA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE PONTE STRADALE IN VIA D’ANNUNZIO SUL RIO SAN NICOLA ED EVENTUALE ESTENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 DEI SERVIZI ANALOGHI PER LA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DEL PONTE STRADALE SUL CANALE ZOZÒ

CIG: 7227182B3F – CUP: F71B17000300002– CPV 71322300-4

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara indetta con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio n. 3594 del 06/10/2017 relativa all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016.

La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente disciplinare, dai seguenti documenti:

- bando di gara;
- capitolati speciali d’oneri/schema di contratto;
- modulistica di partecipazione (Modello A-B-C-D-E);
- file editabile DGUE;
- patto di integrità;
- determinazione dei corrispettivi a base di gara redatti in conformità al D.M. 17 giugno 2016;
- elaborati relativi al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n. 1 del 26.05.2015;
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica degli attraversamenti ferroviari sul Rio San Nicola e Canale Zozo’;
- Progetti definitivi delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Lotto 1 – “vasche di laminazione” e lotto 3 – bacino del Rio San Nicola (*);
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

Gli atti di gara sono disponibili sul profilo del committente del Comune di Olbia all’indirizzo Internet: <http://www.comune.olbia.ot.it/bandidigara>.

(*) I progetti definitivi relativi al quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico della città di Olbia, risultano in fase di perfezionamento e, per tale finalità, sono in fase di aggiudicazione le gare per l’esecuzione dei sondaggi geologici e geotecnici nonché gli ulteriori approfondimenti progettuali. Dal contesto del perfezionamento delle progettazioni definitive generali, stante l’urgenza di procedere, sono state stralciate le cosiddette “opere incongrue” fra le quali il Ponte di Via Gabriele d’Annunzio sul Rio San Nicola, oggetto della presente procedura. In conseguenza di ciò, il calcolo della prestazioni professionali, finalizzate all’attuale affidamento, è stato quantificato stralciando il livello di progettazione già espletato che è stato equiparato a quello di fattibilità tecnico – economico.

Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Olbia – Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Via Dante 1 – 07026 Olbia

pec: comune.olbia@actaliscertymail.it

Indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it

P. Iva: 00920660909; C.F. 91008330903

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Leonardo Blumetti

Telefono: 0789/52179

Supporto al RUP per gli aspetti giuridico - amministrativi della procedura di gara: Dott.ssa Barbara Molino

Telefono: 0789/52104

Art. 2 – Oggetto, durata e importo dell'appalto

L'appalto è relativo all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità per la demolizione e costruzione del ponte stradale in via D'annunzio sul rio San Nicola e per la redazione dello studio di compatibilità e verifica idraulica del canale Zozo', secondo le specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale d'oneri.

A seguito della valutazione dello studio di compatibilità e della verifica idraulica del canale Zozò, la Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di estendere l'incarico anche alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per la demolizione e costruzione del ponte stradale sul canale Zozo'.

Il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni è disciplinato all'art. 16 del capitolato d'oneri.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti in quanto è preliminarmente necessario definire con un'unica progettazione la portata smaltibile dal canale Zozo' che assolve la funzione di canale scolmatore del Rio San Nicola; ancora, la tipologia di prestazione, con l'unico lotto, garantisce il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, come indicato nella linea guida ANAC n. 1, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016. L'importo complessivo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali è pari ad € 1.450.000,00 oltre IVA, come distinti e classificati nei capitolati d'oneri allegati.

Le parcelle professionali delle prestazioni, poste a base di gara e allegate agli atti, sono state redatte in conformità al D.M. 17 giugno 2016 e l'importo complessivo è pari ad **€ 225.412,36** al netto degli oneri previdenziali e fiscali di cui:

- **€ 121.405,98** per l'affidamento degli incarichi di progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per la demolizione e costruzione del ponte stradale in Via D'Annunzio sul Rio San Nicola;
- eventuale estensione di cui all'art. 63, comma 5, del D.lgs 50/2016, di **€ 104.006,38** per l'affidamento degli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per la demolizione e costruzione del ponte stradale sul canale Zozò.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rivedere secondo necessità i lavori e le opere da realizzare, in tal caso l'importo dell'onorario verrà rimodulato con gli stessi metodi di calcolo applicati per l'onorario a base di gara e previsti dal D.M. 07/06/2016, sulla base dei lavori effettivamente approvati e da eseguirsi applicando il ribasso offerto in gara.

L'importo degli oneri di sicurezza da rischi da interferenze è pari a zero e non viene redatto il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, D.lgs. 81/2008, come precisato nella Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008.

Al finanziamento dell'appalto si provvede mediante fondi regionali.

L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa.

Art. 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.lgs 50/2016, purché in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

A) Requisiti di ordine generale

- non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- non trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 165/2001;

Nel caso si intenda partecipare quale concorrente con idoneità plurisoggettiva (es. raggruppamenti temporanei di professionisti) il requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti nonché, in caso di avvalimento, dal soggetto ausiliario. Resta il divieto di cui all'art. 48, comma 7, del D.lgs 50/2016.

In ogni caso è causa di esclusione, la partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o più professionisti che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di partecipazione alla gara laddove non vengano fornite idonee giustificazioni in merito alla necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo. Tali giustificazioni, laddove non ci si avvalga della modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, dovranno essere inserite all'interno della busta n. 1 – documentazione amministrativa.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.

B) Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o iscrizione all'Albo Professionale o a registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale.

Nel caso si intenda partecipare quale concorrente con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti riuniti.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.lgs 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

- possedere gli ulteriori requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 ed in particolare:

- art. 1 per i professionisti singoli o associati;
- art. 2 per le società di professionisti;
- art. 3 per le società di ingegneria;
- art. 4 per i raggruppamenti temporanei;
- art. 5 per i consorzi stabili di professionisti e di società di ingegneria;

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale

c.1) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a **€ 400.000,00** (quattrocentomila euro). Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;

D) Requisiti di capacità tecnico-professionale

d.1) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, ossia servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alle categorie riportate nella tabella seguente:

Categoria d'opera	ID opere	Identificazione delle Opere	Grado di complessità G	Costo Categorie
STRUTTURE (categoria prevalente)	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – Verifiche strutturali relative.	0,90	€ 2.000.000,00

VIABILITA' (categoria secondaria)	VO.2	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte-piste ciclabili	0.45	€ 580.000,00
IMPIANTI (categoria secondaria)	IB.08	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia	0,50	€ 140.000,00
IDRAULICA (categoria secondaria)	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione dell'acqua, improntate a grande semplicità; fognature urbane improntate a grande semplicità; condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0.65	€ 180.000,00

d.2) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, ossia servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alle categorie riportate nella tabella seguente:

CATEGORIA D'OPERA	ID OPERE	Identificazione delle Opere	Importo stimato dei lavori	Requisito minimo richiesto
STRUTTURE (categoria prevalente)	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – Verifiche strutturali relative.	€ 1.000.000,00	€ 800.000,00
VIABILITA' (categoria secondaria)	VO.2	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte-piste ciclabili	€ 290.000,00	€ 232.000,00
IMPIANTI (categoria secondaria)	IB.08	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia	€ 70.000,00	€ 56.000,00

IDRAULICA (categoria secondaria)	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione dell'acqua, improntate a grande semplicità; fognature urbane improntate a grande semplicità; condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	€ 90.000,00	€ 72.000,00
-------------------------------------	------	--	-------------	-------------

d.3) per i soggetti organizzati in forma societaria, numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, in misura non inferiore a 2 unità.

d.4) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici non inferiore a 2 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all'interno della stessa categoria d'opera; pertanto, sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere d.1) e d.2) mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore.

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui alle lettere d.1) e d.2) si dovranno considerare i servizi per i quali sia stata espletata integralmente una delle attività di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva o progettazione esecutiva) o di direzione lavori all'interno dell'arco temporale richiesto.

Il requisito di cui alla lettera d.2) si intende soddisfatto anche in presenza di un solo servizio di importo complessivo non inferiore a quello richiesto.

In caso di soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del D.lgs 50/2016, i requisiti di cui ai punti c.1), d.1), d.3) e d.4) devono essere posseduti cumulativamente dall'insieme dei soggetti riuniti senza che siano richieste percentuali minime di qualificazione a ciascuno di essi. In ogni caso, il soggetto mandatario dovrà possedere i suddetti requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun soggetto mandante.

Il requisito di cui al punto d.2) non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei progettisti raggruppati.

Ai fini della partecipazione alle procedure, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

In caso di Consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del D.lgs 50/2016, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Si fa presente che i servizi di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato (Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, il servizio deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (o negli appositi registri previsti dalla legislazione nazionale di appartenenza), personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e della tipologia di prestazione che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione; deve, inoltre, essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

In ogni caso, la struttura operativa, indicata in sede di gara, dovrà essere costituita almeno dai seguenti professionisti e con riferimento ai seguenti ambiti di attività:

- Ingegnere: con qualifica di progettista responsabile in possesso di laurea magistrale specialistica in ingegneria e con iscrizione all'Albo Professionale non inferiore a 10 anni e con esperienza nella progettazione di opere di ingegneria idraulica;
- Ingegnere: in possesso di laurea magistrale specialistica in ingegneria e con iscrizione all'Albo Professionale non inferiore a 10 anni e con esperienza nella progettazione di opere di ingegneria strutturale;
- Geologo: in possesso di laurea magistrale specialistica in geologia e con iscrizione all'Albo Professionale non inferiore a 5 anni e con esperienza nel settore della geologia, geotecnica e geomorfologia.

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, devono essere specificati, oltre le generalità: a) la qualifica professionale nella struttura; b) gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data di iscrizione; c) il rapporto giuridico contrattuale con il concorrente (titolare, socio, dipendente, collaboratore ecc.). Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea o associato di una associazione di professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

La proposta della struttura operativa deve, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta dai componenti della medesima struttura operativa, con la quale ciascuno dei professionisti in essa indicati accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti.

Tra i componenti della struttura operativa deve essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche di cui all'art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario, di ogni altra professionalità propedeutica allo svolgimento del servizio.

Uno dei componenti della struttura operativa, deve, altresì, possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione di cui al D.lgs 81/2008.

In fase di verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante, l'operatore economico dovrà dimostrare mediante idonea documentazione il possesso dei requisiti di ordine speciale nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporterà oltre all'esclusione, l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 nonché la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

Art. 4 – Avvalimento

Il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, ossia di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che voglia partecipare alla gara utilizzando tale istituto, laddove non utilizzi la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, dovrà presentare la documentazione prevista dall'art. 89 del D.lgs 50/2016. In ogni caso, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs 50/2016, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti.

Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il concorrente.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 5, del D.lgs n. 50/2016 il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 in relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia soggetto ausiliario che ausiliato.

Art. 5 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs 50/2016, il subappalto è consentito, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, esclusivamente per indagini geologiche, geotecniche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per le prestazioni in cui è ammesso il subappalto trova applicazione l'art. 105 del D.lgs 50/2016.

All'atto dell'offerta devono essere indicati le prestazioni o parte di esse che si intende subappaltare ed è altresì fatto obbligo di indicare la terna di subappaltatori che dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 (Modelli B, C ed eventuale D);

I subappaltatori non possono concorrere all'affidamento dell'appalto.

Art. 6 – Presa visione dei luoghi

La presa visione dei luoghi è obbligatoria e la mancata effettuazione costituisce esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dovrà effettuarsi obbligatoriamente non oltre tre giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte mediante richiesta da presentare al Responsabile Unico del Procedimento all'indirizzo PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it contenente l'oggetto dell'appalto, le generalità del soggetto che effettuerà il sopralluogo, che se diverso dal partecipante dovrà essere munito di delega scritta.

La convocazione sarà comunicata con almeno 1 (uno) giorno di anticipo all'indirizzo PEC che l'operatore avrà cura di comunicare nella richiesta di sopralluogo.

Terminato il sopralluogo il Responsabile Unico del Procedimento, o il suo sostituto, rilascerà apposita certificazione attestante l'avvenuta presa visione dei luoghi, in duplice copia di cui una tenuta agli atti della Stazione Appaltante per le verifiche da effettuare in sede di gara.

In caso di partecipazione con idoneità plurisoggettiva, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici riuniti.

Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione delle offerte

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Olbia entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **21/11/2017**. Farà fede la data e l'ora apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo. A tal fine si precisa che l'orario di ricezione è il seguente: lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Per partecipare alla gara, gli interessati devono presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo atto garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca.

Il plico recherà all'esterno:

- le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni)
- le indicazioni relative alla gara (oggetto e CIG).

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono riportare sul plico i nominativi, gli indirizzi e i codici fiscali dei singoli partecipanti.

Il plico, a sua volta deve contenere tre buste chiuse e sigillate, recanti rispettivamente la dicitura:

Busta n. 1 – **“Documentazione amministrativa”**

Busta n. 2 – **“Offerta tecnica”**

Busta n. 3 – **“Offerta economica”**

Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Deve essere garantita la separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica; più in generale non è ammesso l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto nonché offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il concorrente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte, tuttavia la Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

La busta n. 1 – “**Documentazione amministrativa**” deve contenere all'interno la seguente documentazione:

1 - Domanda di partecipazione (è consigliato l'uso dell'allegato **Modello A**)

La domanda, deve essere sottoscritta dall'operatore economico con idoneità individuale ovvero da tutti i concorrenti con idoneità plurisoggettiva non costituita. In detta ipotesi la dichiarazione sarà unica e sottoscritta da tutti i partecipanti. Alla domanda andrà allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

La domanda, oltre alle generalità dei concorrenti, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare nel capitolato speciale d'appalto;

b) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

c) di impegnarsi a far rispettare, ivi presenti, ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsto dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale la Stazione Appaltante deve inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente gara nonché il domicilio eletto (in caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva, la comunicazione recapitata all'impresa capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati);

e) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, le spese di pubblicazione dell'avviso e del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario;

f) (nel caso di RTI e consorzi ordinari non ancora costituiti) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo nonché il modello di costituzione (orizzontale, verticale o misto) con le parti o le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati prendendo atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

g) di non aderire ad alcun consorzio ovvero di aderire ad uno o più consorzi (in tal caso indicare la ragione sociale);

h) (nel caso di consorzio ordinario già costituiti) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;

i) di non partecipare alla stessa gara né in forma singola, né in forma plurisoggettiva, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;

l) (se ricorre il caso) le giustificazioni per la partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o più operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di partecipazione alla gara;

m) di impegnarsi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui si verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio;

n) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

2 - Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sull'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 2 e seguenti del D.lgs 50/2016 nonché sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara

La dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, compresi, quindi, anche il soggetto ausiliario in caso di avvalimento (si consiglia l'uso dell'allegato **Modello B**).

L'operatore economico deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando di gara, ossia:

A) di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 (le stesse non devono sussistere prima o nel corso della procedura di gara).

Nello specifico l'operatore economico dichiarerà:

1) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (*costituiscono gravi le violazioni che comportano un debito certo, scaduto ed esigibile superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973 n. 602 nonché le violazioni definitivamente accertate contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono altresì gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva - DURC, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande*).

2) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs 50/2016;

3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs 50/2016;

ovvero

- che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.lgs. 09.01.2006, n. 5;

ovvero

- che è venuta meno l'incapacità a contrarre, prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo, per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

ovvero

- che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. n. 270/99;

ovvero

di aver depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale (*indicando estremi e riferimenti dell'autorizzazione*)

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, giusto decreto del Tribunale (*con indicazione degli estremi*),

4) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (*a titolo esemplificativo: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*);

5) l'inesistenza di situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile determinata dalla partecipazione dell'operatore alla procedura di gara (*Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62*);

- 6)** la non distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 50/2016;
- 7)** di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 8)** di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 9)** di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (*Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*);
- 10)** di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 11)** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 55/1990
ovvero
- che è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 55/1990, ma è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
- 12)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/1999 per aver assolto gli obblighi di legge
ovvero
- di non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della Legge 68/1999 in quanto l'impresa occupa meno di 15 dipendenti;
ovvero
- di non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della Legge 68/1999 in quanto pur occupandone da 15 a 35 dipendenti, l'impresa non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- 13)** di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991;
ovvero
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ovvero
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i presupposti di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 689/1981.
- 14)** di non trovarsi, rispetto ad altro soggetto partecipante alla medesima procedura, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (*indicare le generalità*) che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 15)** (*in alternativa se del caso*) di trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti da 2) a 13) (*specificare quale*) e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (*il dichiarare dovrà allegare adeguata prova*);
- 16)** (*in alternativa se del caso*) di non doversi applicare le cause di esclusione in precedenza elencate in quanto l'azienda o la società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

B) dichiara ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/01 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

C) la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto; devono altresì essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa e precisamente:

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.lgs 50/2016, deve dare prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs 50/2016, mediante la dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

D) *(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001)* di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.

E) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ci sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016;

ovvero

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ci sono stati i seguenti soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016 *(indicare generalità e gli atti e misure adottate dall'impresa a completa ed effettiva dissociazione di eventuali condotte penalmente sanzionate di questi ultimi - In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si intendono soggetti cessati anche coloro che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara);*

F) di possedere i requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria previsti dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, ossia:

- *(per i professionisti singoli o associati)*

- di essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
- di essere abilitato all'esercizio della professione nonché di essere iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti:

- *(per le società di professionisti, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria – artt. 2, 4 e 5 del citato decreto)*

- organigramma aggiornato, con indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

- *(per le società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria – artt. 3, 4 e 5 del citato decreto)*

- di disporre di un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, con abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

- di aver predisposto e aggiornato l'organigramma, con indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- *(per i raggruppamenti temporanei)*
 - la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista *(indicare generalità e riferimenti all'abilitazione)*
- *(per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria)*
 - che il consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, è formata da non meno di tre consorziati che hanno operato nei settori di servizi di ingegneria e di architettura *(indicare consorziati)*

G) che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, di importo almeno pari a € 400.000,00 (quattrocentomila euro) al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

(Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}$)

H) di possedere i requisiti di capacità tecnico professionale richiesti, ossia:

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, ossia servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alle categorie riportate nella tabella indicata al punto d.1;

- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, ossia servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alle categorie riportate nella tabella al punto d.2;

- che almeno un componente della struttura operativa proposta in gara abbia i requisiti per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di cui all'art. 98 del D.lgs 81/2008;

- *(per i soggetti organizzati in forma societaria)* numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, in misura non inferiore a 2 unità;

- *(per i professionisti singoli e associati)* numero di unità minime di tecnici non inferiore a 2 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;

- la composizione della struttura operativa proposta *(la proposta della struttura operativa deve, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta dai componenti della medesima struttura, con la quale ciascuno dei professionisti in essa indicati accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti)*;

I) *(in caso di sub appalto)* che si intende subappaltare, nel rispetto dei limiti cui all'art. 31, comma 8, del D.lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 105 del D.lgs 50/2016, le prestazioni *(da elencare)* in capo alla terna di subappaltatori *(indicare generalità)* che presentano le dichiarazioni circa l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e non partecipano all'affidamento del servizio;

L) che il RUP ha rilasciato la certificazione attestante l'avvenuta presa visione dei luoghi *(indicare data)* già in possesso della Stazione Appaltante per le verifiche da effettuare in sede di gara *(Il sopralluogo è obbligatorio)*

M) *(in caso di avvalimento)*

(dichiarazione del soggetto ausiliato) di avvalersi dell'impresa ausiliaria *(indicare generalità)* in quanto carente dei requisiti di ordine speciale, ossia di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, richiesti nel bando di gara *(specificare i requisiti dei quali ci si avvale)* allegando in originale o in copia autentica il contratto di avvalimento sottoscritto tra le parti;

(dichiarazione del soggetto ausiliario) di possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e prescritti nel bando di gara dei quali il concorrente risulta carente e di obbligarsi, nei confronti del concorrente

e della Stazione Appaltante, a fornirli e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

3 - Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sull'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016 (è consigliato l'uso dell'allegato Modello C)

Sono obbligati a presentare la presente dichiarazione i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016, anche dell'eventuale operatore economico ausiliario, ossia:

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella dichiarazione il soggetto deve indicare di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016, ossia:

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero misura interdittiva o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

h) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

ovvero

- di trovarsi in una delle situazioni elencate (*specificare quale*) e che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (*il dichiarate dovrà allegare adeguata prova*).

ovvero

-di trovarsi in una delle situazioni elencate (*specificare quale*) e che la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (*il dichiarate dovrà allegare adeguata prova*).

Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione dovrà essere data motivata comunicazione. In ogni caso non

ci si può avvalere di detta possibilità nel caso di esclusione derivante da sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto nel corso del periodo in cui opera detta esclusione.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (*Si precisa ancora che il reato estinto non va dichiarato laddove sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. Si chiarisce altresì che i reati per i quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. Si ricorda che l'interessato può effettuare una visura senza efficacia certificativa presso l'Ufficio del Casellario giudiziale competente, di tutte le iscrizioni a lui riferite comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002*).

La dichiarazione deve essere altresì presentata dai soggetti cessati dalla carica di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in quanto l'esclusione e il divieto operano anche nei loro confronti, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Qualora i soggetti cessati non siano in condizione di rendere la dichiarazione, la stessa può essere resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa in cui affermi il possesso dei requisiti richiesti *“per quanto a propria conoscenza”*, specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato nonché l'indicazione degli atti e delle misure adottate dall'impresa a completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (*in tale ipotesi è consigliato l'uso dell'allegato **Modello D***).

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste devono essere rese in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante e corredate dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Le dichiarazioni possono essere rese eventualmente con l'utilizzo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), secondo le indicazioni contenute nelle *Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato con regolamento di esecuzione 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e pubblicate sulla GURI n. 174 del 27 luglio 2016, utilizzando il **Modello DGUE**, di cui si allega il file-editabile, da redigere inserendo tutti i dati (nessuno escluso) richiesti dal presente disciplinare, relativamente sia ai requisiti di carattere generale sia a quelli di carattere professionale sia alle altre informazioni generali. Si ribadisce che l'utilizzo del Modello DGUE è alternativo alla presentazione delle autodichiarazioni previste nei Modelli A, B, C, e D predisposti dalla Stazione Appaltante, e deve essere completo di tutte le dichiarazioni previste nei modelli indicati.

4 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Attestazione di pagamento in originale o in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, dell'importo di **€ 20,00** che il concorrente deve versare a titolo di contribuzione in favore dell'ANAC, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005. Le modalità e le istruzioni operative per effettuare il versamento sono pubblicate sul sito dell'Autorità e disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

5 - PASSoe

Il documento si ottiene attraverso la registrazione al sistema AVCPass dell'Autorità di vigilanza (ANAC) e consente la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC nella sezione: servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, dovrà essere acquisito anche il “PASSoe” relativo all'impresa ausiliaria.

6 - Patto di integrità

Il patto di integrità allegato agli atti di gara costituisce parte integrante della documentazione di gara e dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa compilata e sottoscritto da tutti gli operatori economici partecipanti compresi gli operatori economici ausiliari in caso di avvalimento.

Nel caso di partecipazione Consorzi, il presente patto dovrà essere sottoscritto anche dagli operatori economici individuati quali esecutori del servizio.

7 - Ulteriore documentazione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi:

- raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al soggetto designato quale mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora costituiti: l'impegno che in caso di aggiudicazione, si conferirà mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici individuato come capogruppo;
- consorzi ordinari già costituiti: copia autentica o copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- consorzi stabili: copia autentica o copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- per i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati Membri, di cui all'art. 46, comma 1 lett. d), del D.lgs 50/2016: atto costitutivo conforme alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi di appartenenza;

La busta n. 2 – “Offerta tecnica” deve contenere all'interno una relazione precisa e dettagliata, atta a descrivere in modo puntuale le prestazioni offerte. La relazione è opportuno che sia ripartita in paragrafi secondo gli elementi di valutazione tecnica previsti alla pag. 15 del presente disciplinare di gara (elemento A1, A2, B1, B2, C1 e C2).

L'offerta tecnica deve essere debitamente sottoscritta; in caso di partecipazione con idoneità plurisoggettiva, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori riuniti.

Si richiede chiarezza espositiva e di contenere la relazione, per ciascuno dei punti A1 e A2, in n. 10 pagine formato A4 su una sola facciata ovvero di n. 5 pagine formato A3; per i punti B1, B2, C1 e C2 in ulteriori n. 10 pagine formato A4 su una sola facciata ovvero di n. 5 pagine formato A3 oltre al corredo di elaborazioni grafiche, illustrazioni e tabelle, nel numero massimo di 10 schede in formato A3 scritte su una sola facciata ovvero n. 20 schede in formato A4 scritte su una sola facciata.

L'eccedenza del numero di pagine non determinerà l'esclusione dalla gara, ma la Commissione giudicatrice potrà decidere, con adeguata motivazione, di non valutare le pagine eccedenti se la lunghezza dell'esposizione sia inutile, prolissa o se non chiarisce aspetti effettivamente meritevoli di attenzione.

L'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante. L'offerta tecnica non può contenere altresì elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Qualora nell'offerta tecnica siano presenti segreti tecnici o commerciali per i quali si intenda opporsi alle richieste di accesso agli atti dei concorrenti, l'operatore economico dovrà presentare un'apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura: “dichiarazione ex art. 53, comma 5, lett. a) D.lgs 50/2016” indicante analiticamente e in maniera motivata e comprovata, le parti dell'offerta per le quali l'accesso e ogni forma di divulgazione verso terzi è da escludersi per ragioni di segretezza tecnica o commerciale.

Qualora l'impresa concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso agli atti oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili. In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente per l'esercizio del diritto di accesso.

Le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

La busta n. 3 – “Offerta economica” (è consigliato l'uso dell'allegato **Modello E**) deve contenere all'interno l'indicazione ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell'aggiudicazione, prevarrà l'importo in lettere.

L'offerta dovrà essere redatta in bollo, salvo le ipotesi di espressa esenzione prevista dalla legge in materia, e debitamente sottoscritta; in caso di partecipazione con idoneità plurisoggettiva, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori riuniti.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

Il concorrente qualora volesse giustificare le voci di prezzo che concorrono a formare l'offerta, potrà farlo inserendo le giustificazioni in busta chiusa con la dicitura “Anomalia dell'offerta – Giustificazioni”, che verrà

aperta esclusivamente nel caso in cui l'offerta risulti anomala a norma dell'art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016.

Art. 8 – Soccorso istruttorio e cause tassative di esclusione

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica ed economica, si procederà con apposita comunicazione ad assegnare al concorrente un termine perentorio di cinque giorni per integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, e quindi causa tassativa di esclusione, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 9 - Criterio di aggiudicazione e di valutazione dell'offerta

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice appositamente nominata, mediante assegnazione di un punteggio numerico massimo di 100 punti suddiviso nei seguenti criteri e parametri di ponderazione:

- offerta tecnica: 80 punti

- offerta economica: 20 punti

I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti discrezionalmente dai componenti la commissione giudicatrice nel rispetto dei criteri motivazionali, degli elementi di valutazione previsti ed in ragione dei fattori ponderali di seguito indicati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	CRITERIO MOTIVAZIONALE
A - Adeguatezza dell'offerta e qualità della professionalità, desunta da n. 2 (due) progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, a quelli oggetto dell'affidamento	Pa	Da 0 a 30 (da 0 a 15 punti per progetto)	A1 – da 0 a 15 – Progetto n. 1 A2 – da 0 a 15 – Progetto n. 2 <i>Saranno considerate migliori i progetti la cui documentazione consenta di valutare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, in relazione al fatto che lo stesso ha effettuato servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento paesaggistico e ambientale, rispondono meglio agli obiettivi dell'affidamento in oggetto.</i>
B - Qualità architettonica ed ingegneristica della soluzione proposta che tenga conto dei luoghi in cui è previsto l'intervento (anche con riferimento al ponte sul canale Zozò laddove venga esercitata l'opzione di cui all'art. 63, comma 5, del D.lgs 50/2016).	Pb	Da 0 a 30 (di cui 0 a 15 punti per il sub criterio B1 e da 0 a 15 punti per il sub criterio B2)	B1 – Da 0 a 15 punti - Adeguatezza e qualità della soluzione architettonica in relazione all'inserimento paesaggistico e ambientale; B2 – Da 0 a 15 punti - Adeguatezza e qualità della soluzione ingegneristica in relazione ai materiali utilizzati e al costo globale di costruzione, manutenzione e gestione lungo il ciclo di vita dell'opera;
C - Individuazione e approccio metodologico delle problematiche da affrontare, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti, che a parere dell'offerente caratterizzano la prestazione, con riferimento alle caratteristiche delle opere da progettare e dei lavori da dirigere, nonché dei luoghi ove è previsto l'intervento (anche con riferimento al ponte sul canale Zozò laddove venga esercitata l'opzione di cui all'art. 63, comma 5, del D.lgs 50/2016)	Pc	Da 0 a 20 (di cui da 0 a 10 punti per il sub criterio C1 e da 0 a 10 punti per il sub criterio C2)	C1 – da 0 a 10 punti - Grado di completezza espositiva delle problematiche, vincoli e interferenze legate agli interventi di cui trattasi e delle soluzioni prospettate per la loro risoluzione nella fase progettuale; C2 – da 0 a 10 punti - Grado di completezza espositiva delle problematiche, vincoli e interferenze legate agli interventi di cui trattasi e delle soluzioni prospettate per la loro risoluzione nella fase di cantiere;
D – Prezzo (ai sensi dell'art. 95, comma 10bis, D.lgs50/2016 il ribasso offerto non può essere superiore al 30%)	Pd	Da 0 a 20	<i>Il punteggio sarà maggiore per il concorrente che offrirà il maggior ribasso purché non superiore al 30%</i>

La Commissione di gara procederà all'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti applicando la seguente formula:

$$P_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d$$

dove P_i è punteggio attribuito al concorrente -*iesimo*

A_i, B_i, C_i, D_i sono i coefficienti compresi tra 0 e 1 espressi in valore centesimale attribuiti al concorrente -*iesimo* (il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima ed è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta)

P_a, P_b, P_c, P_d sono i fattori ponderali sopra espressi

I coefficienti A_i, B_i, C_i relativi agli elementi P_a, P_b, P_c sono determinati con il metodo del “confronto a coppie” secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 2, e seguendo la scala semantica di cui al paragrafo V delle medesime linee guida. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (nessuna preferenza), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima), eventualmente attribuendo anche punteggi intermedi. Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi trasformando, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il “confronto a coppie” in coefficienti variabili tra 0 e 1 e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo 1 al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Al termine della procedura di valutazione si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento dell'offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima la media provvisoria prima calcolata.

Se nessun concorrente ottiene il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, sarà effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica che ha ottenuto il maggior punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente. Resta inteso che in caso di anomalia dell'offerta, il punteggio da prendere in considerazione ai fini della soglia è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall'eventuale attività di riparametrazione effettuata dalla Stazione Appaltante (*Consiglio di Stato sentenza 1 agosto 2016, n. 3455*).

Per ciascun elemento di valutazione, le medie dei coefficienti definitivi verranno calcolate con approssimazione alla seconda cifra decimale, con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Ai sensi del paragrafo V, punto 1.7, delle Linee Guida ANAC n.1 la soglia di sbarramento relativa all'offerta tecnica è stabilita in punti 40; non superando tale soglia, da calcolare dopo la riparametrazione, il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

In successiva seduta pubblica, che sarà convocata con preavviso tramite pec con almeno 2 (due) giorni di anticipo, la commissione di gara procederà alla verifica delle offerte relativamente al criterio P_d con le seguenti modalità:

Per la valutazione dell'offerta economica, ai fini della determinazione del coefficiente D_i relativo al criterio P_d , offerta economica, la Commissione utilizzerà la seguente formula:

$$D_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

R_i = valore (ribasso) offerto dal concorrente -*iesimo*

$R_{\max}$ = valore dell'offerta più conveniente (massimo ribasso)

Si ribadisce che ai sensi dell'art. 95, comma 10-*bis*, D.lgs50/2016 il ribasso offerto non può essere superiore al 30%.

L'aggiudicazione è riconosciuta a favore dell'operatore economico che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato dato dalla sommatoria del punteggio conseguito nella valutazione tecnica ed in quella economica.

Nel caso di parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica. Laddove il punteggio sia di ulteriore parità anche nella valutazione tecnica, la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, senza obbligo di preavviso alle parti.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura.

L'Amministrazione si riserva, per contro, di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza;

Nel caso di decadenza del soggetto aggiudicatario la Stazione Appaltante procederà alla aggiudicazione a favore dell'offerta immediatamente seguente in graduatoria procedendo, altresì, nei confronti del soggetto decaduto dall'aggiudicazione.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, troverà applicazione l'art. 110 del D.lgs. n. 50/16.

Art. 10 - Svolgimento delle operazioni di gara

Le operazioni di gara, svolte da un seggio di gara appositamente nominato per l'esame della documentazione amministrativa, saranno puntualmente verbalizzate e avranno inizio il **giorno 23/11/2017 alle ore 10:00** presso gli Uffici del Servizio Gestione del Territorio, siti al 3° piano dell'immobile di Via Garibaldi, n. 49, in seduta pubblica aperta a tutti pur avendo diritto di parola esclusivamente i rappresentanti legali ovvero i soggetti muniti di apposita delega.

Per l'esame dell'offerta tecnica sarà nominata un'apposita Commissione giudicatrice nominata secondo le disposizioni normative.

Il procedimento di gara si articolerà nelle seguenti fasi:

Fase 1 - seduta pubblica: preliminarmente si procede alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi ed al controllo della loro integrità, quindi si procede alla numerazione ed apertura dei plichi ricevuti nei termini, alla numerazione delle buste ivi contenute e successivamente all'apertura della busta 1 – Documentazione amministrativa per l'esame di rito. Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alle successive fasi di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto. Si procederà quindi all'apertura delle buste B - l'offerta tecnica, al fine di controllare esclusivamente il contenuto, salvo il caso in cui vi siano ipotesi di ammissioni con riserva a seguito attivazione di procedimento soccorso istruttorio, in tal caso le operazioni di gara saranno sospese e sarà fissata una nuova seduta da comunicare con congruo anticipo ai partecipanti.

Fase 2 – seduta riservata: la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione del merito tecnico delle offerte con attribuzione del relativo punteggio.

Fase 3 – seduta pubblica: si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (busta n. 3). Solo dopo l'apertura dell'offerta economica, la Commissione, sulla base di univoci elementi, accerta eventuali offerte imputabili ad un unico centro decisionale e dispone l'esclusione degli operatori incorsi nella violazione di cui all'art. 80, comma 1, lett. m) del D.lgs 50/2016. In proseguo di seduta riservata si procederà all'attribuzione dei punteggi all'offerta economica e al calcolo dell'anomalia dell'offerta. Qualora il punteggio relativo all'elemento prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, si procede all'accertamento dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.lgs 50/2016. In particolare il Presidente della Commissione di gara ne dà comunicazione al responsabile unico del procedimento che procederà alla richiesta e verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti potendosi avvalere degli Uffici o Organismi tecnici dell'Amministrazione, di apposita Commissione tecnica nominata per il caso di specie ovvero della stessa Commissione di gara.

Terminata la verifica dell'anomalia dell'offerta ove prevista, il Presidente della Commissione, formalizzerà la graduatoria di merito e procederà alla proposta di aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicazione proposta dalla commissione sarà soggetta ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016 a verifica e successiva approvazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace solo dopo la verifica dei requisiti prescritti.

La Stazione Appaltante provvederà a fornire le informazioni in merito alle decisioni di gara mediante pubblicazione nell'apposito link della Sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale, ai

sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 nonché a inoltrare le comunicazioni ai partecipanti disposte dall'art. 76 del D.lgs 50/2016.

Art. 11 – Altri adempimenti richiesti all'aggiudicatario

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la procedura di gara ovvero di non procedere all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi l'operatore economico non potrà vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

L'aggiudicazione definitiva ed efficace resta subordinata alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e delle ulteriori coperture assicurative richieste, come esplicitate nel capitolato d'oneri speciale, al versamento delle spese contrattuali e alla trasmissione della documentazione dovuta nei termini richiesti per la stipulazione del contratto. Qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una R.T.P. o consorzi ordinari non ancora costituiti, dovrà essere preventivamente esibito l'atto costitutivo di cui all'art. 48, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, pertanto l'aggiudicatario dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e di registrazione nonché le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM MIT 2/12/2016, il cui ammontare presunto è di circa € 6.000,00.

Il contratto non conterrà la clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.lgs 50/2016.

Il contratto verrà firmato, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs 50/2016, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione.

Art. 12 – Comunicazioni e chiarimenti

Le comunicazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici avverranno per iscritto esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC)

Le modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Per le partecipazioni con idoneità plurisoggettiva, anche se non ancora costituite formalmente, la comunicazione recapitata al capogruppo si intende validamente resa ai mandanti; altresì, in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I soggetti che intendono concorrere alla gara d'appalto possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediate la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, al responsabile unico del procedimento all'indirizzo pec: comune.olbia@actaliscertymail.it entro e non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

L'Amministrazione pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet all'indirizzo:

<http://www.comune.olbia.ot.it/bandidigara>; pertanto gli interessati sono invitati a controllare il sito indicato.

Art. 13–Accesso agli atti

L'accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e nonché dalla legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006 se ed in quanto compatibili.

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il diritto di accesso agli atti è escluso, ai sensi dell'art. 53, comma 5, D.lgs 50/2016, in relazione ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, nonché in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito del progetto tecnico o a giustificazione delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali per i quali si rimanda al paragrafo dell'offerta tecnica del presente disciplinare di gara.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente nell'ambito della gara del presente disciplinare.

Art. 15 - Procedure di Ricorso

Gli atti della procedura di gara sono impugnabili mediante ricorso al TAR per la Sardegna nei termini fissati dal combinato disposto degli articoli 204, comma 1, D.lgs 50/2016 e 120, comma 5, D.lgs 104/2010.

Olbia, lì 06/10/2017

IL RUP
(Geom. Leonardo Blumetti)

IL DIRIGENTE
(Ing. Costantino Azzena)